



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
- II Sezione Civile -

In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, sciogliendo la riserva assunta a seguito della scadenza del termine di deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 26 maggio 2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 36-1/2026, depositato nell'interesse di **Calabrese Enrico**, nato a Messina il 19/02/1986 (codice fiscale: CLBNRC86B19F158L), con l'ausilio dell'avv. Ernesto Fiorillo

ricorrente

avente ad oggetto: ricorso ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss CC.II..

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 9 aprile 2026, Calabrese Enrico ha proposto, con l'ausilio dell'OCC-Gestore della crisi, avv. Oreste Puglisi, un piano di ristrutturazione dei propri debiti.

Con decreto del 10 aprile 2026, il Giudice delegato ha dichiarato ammissibile la proposta e il piano in esame, ordinandone la pubblicazione e le comunicazioni ai creditori come disposto dagli artt. 67 e 68 CCII, e fissando l'udienza del 26 maggio 2026, sostituita dal deposito telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Effettuate le comunicazioni ex art. 70 CCII, l'OCC, preso atto delle osservazioni trasmesse da parte di Compass Banca S.p.A. e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ha provveduto alla rimodulazione del piano.

Sussistono le condizioni per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal ricorrente ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII.

Va innanzitutto rilevato come, in base a quanto statuito dall'art. 67 del CCII, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. del predetto Codice.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come l'istante sia qualificabile alla stregua di "*consumatore*" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII, ovvero "*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*";

Sussiste poi la condizione di sovraindebitamento, di cui all'art. 2 lett. c), inteso quale stato di crisi (*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*) o di insolvenza (*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*) del consumatore.



Il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento e non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I. comma I.

L'art. 69 co.1 C.C.I.I. prevede che *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

La situazione di sovraindebitamento è stata cagionata da *“da eventi non imputabili alla sua volontà, ed in particolare: – dalla necessità di adempiere regolarmente all'obbligo di mantenimento della figlia disabile; – fare fronte a spese mediche e assistenziali legate alla disabilità della figlia; – da fronte ad esposizioni creditizie non sostenibili con le attuali entrate finanziarie. Non emergono profili di imprudenza, abuso del credito o condotte speculative.”*.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, né risultano compiuti atti di disposizione di beni mobili o immobili negli ultimi cinque anni.

La durata del piano appare del tutto ragionevole, senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori.

La situazione debitoria complessiva, come si evince dalla relazione dell'OCC, è *“• Debito complessivo al netto delle spese di procedura: circa € 119.061,37*

- Crediti in prededuzione (OCC e compenso Avv. Fiorillo): € 5.007,50 — pagamento integrale entro 12 mesi dall'omologazione*
- Crediti privilegiati (Agenzia delle Entrate € 408,75 + AE Riscossione € 1.338,65 + Comune di Messina e 1.126,00): pagamento integrale entro 12 mesi dall'omologazione*
- Crediti chirografari (totale € 116.187,97): soddisfacimento al 20%, pari a complessivi € 23.237,59 mediante rate mensili di € 400,00 in anni 6 dall'omologazione*
- Piano di durata: 6 anni (72 mesi) decorrenti dall'omologazione*
- Reddito disponibile: lavoro dipendente P.A. € 400,00*
- Patrimonio attivo annuo: € 24.000,00 ed autovettura (€ 2.000,00), per un totale*

Come risulta dalla relazione particolareggiata del Gestore della crisi *“Il patrimonio del ricorrente, come indicato nella tabella che segue, è di valore modesto ed è costituito da: – ila stipendio mensile pari ad € 1.700,00; – autovettura immatricolata nel 2007, del valore stimato di € 2.000,00. Valore complessivo dell'attivo annuo: € 24.100,00. Tale patrimonio, se sottoposto a liquidazione forzata, non consentirebbe una soddisfazione apprezzabile dei creditori chirografari, tenuto conto dei costi e dei fisiologici abbattimenti di valore.”*

Verificata la legittimità della procedura, occorre valutare ai sensi dell'art. 70, comma 7, CC.II. la fattibilità del piano, previa risoluzione delle contestazioni sollevate dai creditori, al fine di decidere sulla chiesta omologazione.

Come attestato dal gestore della crisi sono state ricevute le osservazioni soltanto da Compass Banca S.p.A. e dall'Agenzia delle Entrate Riscossione; *“Compass Banca S.p.A. — Precisazione del credito In data 16 Aprile 2026 (pervenuta nel corso della procedura) la società ha precisato il proprio credito in € 23.485,00 Agenzia delle Entrate - Precisazione del credito L'Agenzia ha precisato un credito complessivo di € 1.338,65 di cui € 467,16 non cartellizzato ed € 871,49 già*



affidato all'Agente della Riscossione. Nelle more tuttavia il credito non cartellizzato è stato affidato all'Agenzia della Riscossione. Si procederà alla rettifica attribuendo il credito per intero all'Agenzia della Riscossione. 3. Trasmissione avviso di liquidazione imposta registro su ingiunzione di pagamento. Nell'interesse del Sig. Calabrese l'avv. Fiorillo ha trasmesso liquidazione imposta registro su ingiunzione di pagamento, del cui ammontare si terrà conto nel Piano di ristrutturazione sotto rielaborato. 4. Valutazioni del Gestore sulle osservazioni ricevute. Non si riscontrano significativi scostamenti rispetto alla posizione debitoria rappresentata dal Sig. Calabrese. 4.1. Sull'assenza di ulteriori osservazioni Nessun altro creditore, salvo la Compass e l'Agenzia delle Entrate, ha formulato precisazioni circa la quantificazione del proprio credito, la natura privilegiata o chirografaria dello stesso, la fattibilità del piano ovvero la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria. La Compass ha precisato di avere un credito inferiore rispetto a quello che, in sede di elaborazione del Piano di ristrutturazione, aveva dichiarato il sovraindebitato. Secondo la giurisprudenza di merito più recente, in assenza di contestazioni il Giudice è chiamato esclusivamente alla verifica di ammissibilità e fattibilità giuridica del piano, senza necessità di valutare la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.”.

Pertanto, l'OCC, preso atto delle osservazioni trasmesse, ha provveduto alla rimodulazione del piano con la relazione depositata in data 30 aprile 2026:

Creditori Debito originario Classi di debito Importo offerto

OCC 2.007,50 Prededuzione 2.007,50

Avv. Ernesto Fiorillo 3.000,00 Prededuzione 3.000,00

Agenzia Entrate - Avviso liq.imposta 408,75 Privil.generale 408,75

Comune di Messina 1.126,00 Privil.generale 1.126,00

Agenzia Riscossione 1.338,65 Privil.generale 1.338,65

TOTALE € 7.880,90

Findomestic oggi Marte S.r.l. 42.672,94 Chirografo 8.534,59

Compass 23.485,00 Chirografo 4.697,00

Codifis 4.214,50 Chirografo 842,90

Dinamica Retail 29.440,00 Chirografo 5.888,00

Agos Ducato oggi Kruk 3.540,00 Chirografo 708,00

Klarna 1.220,00 Chirografo 244,00

Pay Pal 1.300,00 Chirografo 260,00

Intesa San paolo 6.600,00 Chirografo 1.320,00

Scalapay 2.615,53 Chirografo 523,11

Sequra 1.100,00 Chirografo 220,00

TOTALE € 116.187,97 23.237,59

In ordine all'attuabilità del piano l'OCC ha rilevato la fattibilità del piano stesso evidenziando la fattibilità di un piano di ristrutturazione del debito rispetto all'alternativa liquidatoria: “Il sovraindebitato dispone di un reddito netto mensile pari a euro 1.700,00, sul quale risulta già gravante una trattenuta in essere di euro 632,58 a titolo di cessione del quinto dello stipendio (Compass e Dinamica Retail). In caso di mancata omologazione del piano e di ricorso alle ordinarie azioni esecutive, i creditori chirografari — il cui ammontare complessivo ammonta a euro 117.712,97 — si troverebbero nella seguente condizione: 1. Subordinazione rispetto alla cessione dello stipendio già in essere: qualsiasi pignoramento del quinto aggiuntivo sullo stipendio sarebbe



soggetto ai limiti inderogabili di cui all'art. 545 c.p.c., con la conseguenza che la quota dello stipendio ulteriormente

aggredibile risulterebbe, nella migliore delle ipotesi, di entità marginale, considerato che una trattenuta è già operativa. 2. Assenza di patrimonio immobiliare o mobiliare aggredibile di rilievo: dalla relazione patrimoniale emerge l'assenza di cespiti utilmente aggredibili in misura sufficiente a soddisfare, anche parzialmente, i crediti vantati dalla massa. 3. Oneri e dilazione dei tempi esecutivi: ciascun creditore sarebbe esposto all'onere di avviare autonomamente procedure esecutive individuali, con i relativi costi di giustizia, senza alcuna garanzia di recupero effettivo e con tempistiche ben superiori a quelle del piano proposto. Il Piano prevede il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 20% del credito ammesso, con un abbattimento dell'80%, mediante pagamento dilazionato nell'arco di 6 anni. Ciò significa che, a fronte di un credito complessivo di euro 117.712,97, i creditori riceverebbero complessivamente la somma di euro 23.542,59, con rate periodiche certe e garantite dall'esecuzione del piano sotto la vigilanza del gestore. In sede di esecuzione individuale, il recupero atteso sarebbe, con elevata probabilità, prossimo allo zero, stante l'incapienza del patrimonio e la già operante cessione del quinto, che assorbe la quota più consistente del reddito aggredibile. Per le ragioni sopra esposte, il gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione dei debiti presentata da Calabrese Enrico sia obiettivamente più conveniente per i creditori chirografari rispetto all'alternativa dell'esecuzione individuale, in quanto: 1. garantisce un recupero certo, seppure parziale, nella misura del 20% del credito, altrimenti irrecuperabile; 2. evita ai creditori l'onere di iniziare e sostenere procedure esecutive individuali destinate, con ogni probabilità, a risultare infruttuose; 3. supera l'ostacolo rappresentato dalla cessione dello stipendio già in essere, che in sede esecutiva individuale precluderebbe di fatto ogni ulteriore soddisfazione; 4. consente una liquidazione ordinata e controllata delle obbligazioni residue nel rispetto del principio del miglior soddisfacimento dei creditori sancito dal D.Lgs. 14/2019.”.

Positivamente vagliata l'ammissibilità e la fattibilità del piano nei termini sopra esposti, non si ravvisano ragioni ostative alla pronuncia di omologazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 comma 7 C.C.I.I.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Calabrese Enrico, così come rimodulato dal Gestore della Crisi con la relazione del 30.04.2026;

ONERA

Il ricorrente di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII;

dispone

che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro i 2 giorni successivi a norma dell'art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;

avverte



il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

dichiara

chiusa la procedura.

Messina, 26 maggio 2026.

Il Giudice delegato
Maria Carmela D'Angelo

